

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12
(RIORDINO DELLE AREE PROTETTE)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. All'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, le parole "e altre forme di tutela del territorio" sono soppresse;
- b) il comma 1 bis è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "dalla Regione su conforme proposta della Provincia o degli enti locali interessati" sono sostituite dalle parole "con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su conforme proposta della Città Metropolitana, della Provincia o degli Enti locali interessati, che ne assumono la gestione, nonché ogni altra funzione connessa al funzionamento ed alla vigilanza di tali aree".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Riordino delle aree protette esistenti)

1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate:

a) Parchi naturali regionali:

1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall'Ente parco delle Alpi Liguri;

2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, gestito dall'Ente parco del Beigua;

3) Parco naturale regionale dell'Antola, istituito con la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52, gestito dall'Ente parco dell'Antola;

4) Parco naturale regionale dell'Aveto, istituito con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50, gestito dall'Ente parco dell'Aveto;

5) Parco naturale regionale di Portofino, istituito con la legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, gestito dall'Ente parco di Portofino;

6) Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, istituito con le leggi regionali 19 novembre 1982, n. 43 e 18 marzo 1985, n. 12, gestito dall'Ente parco di Montemarcello Magra Vara;

7) Parco naturale regionale di Piana Crixia, istituito con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8, gestito dal Comune di Piana Crixia;

8) Parco naturale regionale di Portovenere, istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 30, gestito dal Comune di Portovenere;

b) Riserve naturali regionali:

1) Riserva naturale regionale Isola Gallinara, istituita con la legge regionale 26 aprile 1989, n. 11, gestita dal Comune di Albenga;

2) Riserva naturale regionale di Rio Torsero, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9, gestita dal Comune di Ceriale;

3) Riserva naturale regionale di Bergeggi, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10, gestita dal Comune di Bergeggi;

4) Riserva naturale regionale di Bric Tana, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7, gestita dal Comune di Millesimo;

5) Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65, gestita dalla Provincia di Savona;

c) Giardini botanici di interesse regionale:

1) Area naturale protetta regionale "Giardini Botanici Hanbury", istituita con la legge regionale 27 marzo 2000, n. 31, gestita dall'Università degli Studi di Genova;

d) Aree protette di interesse provinciale o locale:

1) Area naturale protetta di interesse provinciale "Giardino botanico di Pratorondanino", istituita con la deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1998, n. 33, gestita dalla Città Metropolitana di Genova;

2) Area naturale protetta di interesse locale "Parco delle Mura", istituita con la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506, gestita dal Comune di Genova.

2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua sono riportati nelle cartografie contenute nell'allegato A. I confini delle altre aree protette restano quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel piano del parco."

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 12/1995)

1. All'articolo 15 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:
"f bis) l'Ente parco delle Alpi Liguri;"

c) il comma 2 è abrogato.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "Ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 12/1995)

1. All'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, terzo periodo le parole “, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39, ed il C.T.U.” sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole “del parco naturale regionale e del paesaggio protetto” sono sostituite dalle seguenti: “dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge,”;
- c) il comma 8 è abrogato;
- d) il comma 10 è abrogato.

Articolo 7
(Inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter alla l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 18 bis (Piano delle riserve naturali)

1. Per l'approvazione del Piano delle riserve naturali si applicano le procedure di cui all'articolo 18 con i termini ridotti della metà. Il Piano adottato dall'ente di gestione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Il Piano di gestione della Riserva dell'Adelasia è adottato d'intesa fra la Provincia di Savona ed il Comune di Cairo Montenotte.

Articolo 18 ter (Piano del parco nazionale delle Cinque Terre)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano del parco nazionale delle Cinque Terre, predisposto dall'Ente parco nazionale, è adottato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.””

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 12/1995)

1. All'articolo 21 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 3, le parole “Nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione il Sindaco può formulare anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'Ente parco” sono sostituite dalle parole “Nel rilasciare il nulla osta l'Ente parco può stabilire”.

Articolo 9
(Modifica all'articolo 25 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39” sono soppresse.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "realizzati nelle aree protette" sono aggiunte le parole "Analoga priorità è riconosciuta agli interventi promossi dagli enti gestori delle aree protette".

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28
(TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ)

Articolo 11

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))

1. L'articolo 5 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 5 (Piani di gestione)

1. Il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.

3. Il Piano di gestione integra le misure di conservazione previste all'articolo 4 per gli aspetti di maggior dettaglio ed in conformità ad esse.

4. Il Piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione di livello sito specifico, purché conservi la coerenza con la struttura di tali misure, sia stato sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.

5. Il Piano, se non integrato in altri piani, è adottato dall'ente gestore e depositato nella propria sede e contestualmente pubblicato sul proprio sito informatico, all'albo pretorio e nei siti informatici dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.

6. Nei successivi trenta giorni l'ente gestore formula parere sulle osservazioni presentate e trasmette il Piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulle osservazioni ed approva definitivamente il Piano, apportando le modifiche ritenute necessarie.

7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali protette, si applica il procedimento di adozione e approvazione per i medesimi. Laddove i piani di gestione sono integrati in altri piani, si applica il procedimento previsto per questi ultimi, purché siano garantiti i termini per la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, il parere dell'ente gestore sulle osservazioni, l'assenso vincolante della Giunta regionale per gli aspetti del piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.

8. I Piani di gestione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

9. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. L'aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio previsto all'articolo 13."

Articolo 12
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l. r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo III del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni” .

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 28/2009)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Valutazione di incidenza di competenza regionale)

1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

- a) piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Parte II, Titolo II del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni di competenza regionale;
- b) progetti ed interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte II, Titolo III del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) piani, progetti o interventi, qualora non siano già di competenza regionale ai sensi del presente comma, per la parte del procedimento relativa all'applicazione dell'articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) piani, progetti ed interventi regionali;
- e) piani, progetti ed interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;
- e) piani, progetti ed interventi che coinvolgono più siti Natura 2000 con diverso ente gestore;
- f) piani, progetti ed interventi qualora vi sia identità fra ente proponente ed ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza.

Articolo 14
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 28/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Gli enti gestori per ciascun sito della Rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E”.

Articolo 15
(Modifiche all'Allegato E della l.r. 28/2009)

1. All'Allegato E della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Individuazione ente gestore per ciascun sito della Rete Natura 2000”, per i Siti IT 1331012 Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - L. d. Nave e IT 1331721 Val Noci - Torrente Geirato – Alpesis, alla colonna “Ente Gestore” le parole “Provincia di Genova” sono sostituite dalle seguenti: “Ente Parco Antola”.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16
(Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini)

1. Nei territori che, per effetto della revisione dei confini di cui all'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge:

a) entrano a far parte del parco, si applica la disciplina prevista dal vigente piano del parco per la fascia di protezione più vicina, salvo i casi in cui la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, intenda attribuire loro una diversa fascia di protezione;

b) risultano esterni al parco e siano sprovvisti di apposita disciplina urbanistica comunale, fino all'approvazione della stessa, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 17
(Norma transitoria)

1. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli enti gestori di aree protette regionali abbiano provveduto ad adottare il Piano dell'area protetta, qualora mancante, la Regione provvede in via sostitutiva.

Articolo 18
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 37, 38, 39, 46, 47 commi 1, 4, 5, 6, 6 bis e 7, 48 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano) e successive modificazioni e integrazioni.

Allegato A: Confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua (articolo 3, comma 2)